

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ETTORE SIBILIA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI srl ricorreva avverso avvisi di accertamento notificati dal Comune di Roma e relativi all'imposta sulla pubblicità su impianti fissi destinati ad affissione diretta, deducendone l'illegittimità per insussistenza del presupposto impositivo per i periodi in cui sugli impianti stessi non venivano effettuate affissioni, nonché errore nel calcolo della superficie espositiva che non teneva conto della escludenda "cornice" dell'impianto. La C.T.P. di Roma accoglieva i ricorsi ritenendo non corretta l'interpretazione e l'applicazione del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 12, comma 3, operata dal Comune. Proponeva appello il Comune insistendo sulla corretta applicazione -da parte sua - dell'art. 12, nonché sulla correttezza della determinazione della superficie tassabile. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 642/1/01 del 8/10 - 8/11/01, rigettava l'appello osservando - sulla base della premessa per cui la fattispecie rientrasse nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, in questione (e cioè in quelle delle affissioni eseguite in via diretta su impianti di proprietà ed in cui la durata dell'affissione non sia superiore a 3 mesi), e perciò o si applicasse la tariffa del comma 2, ovvero (come sostenuto invece dal Comune) che essa non trovasse luogo, posto che il suddetto comma 3, richiamava esplicitamente solo il comma 1 - : a) come l'art. 12 avesse innanzitutto introdotto un diverso criterio di determinazione dell'imposta, correlato, del tutto ragionevolmente, alla tariffa dell'imposta di pubblicità di cui al comma 1; b) da ciò ne conseguisse che, se le affissioni dirette erano soggette all'imposta sulla pubblicità, anche la misura dell'imposta in questione dovesse essere regolata dalle stesse norme, e cioè dovesse trovare applicazione l'intero art. 12, a ciò non ostando che la lettera del terzo comma rinviava di per sé al solo disposto di cui al primo comma, ed anzi in tal senso deponendo una valutazione sistematica della disciplina, andando da sé che, se il presupposto dell'imposizione sulla pubblicità è il messaggio pubblicitario, e se le affissioni dirette sono da considerare sottoposte, a tutti gli effetti, all'imposta sulla pubblicità, anche alle "affissioni dirette" debba ritenersi applicabile il criterio per cui l'imposta sia graduata in relazione alla sua durata; c) ad una tale conclusione non ostasse il disposto dell'art. 9, comma 1, in quanto, se era vero che lo stesso prevede espressamente, per le fattispecie di cui al comma 3, che l'imposta sia dovuta per "anno solare", dall'altro lo stesso art. 9, comma 4, prevede che "per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta debba essere corrisposta in un'unica soluzione"; d) nell'assenza di un inequivoco spunto interpretativo, la soluzione da preferire si rivelasse quella più conforme ai principii costituzionali, e pertanto apparisse da posporre quella meno razionale imperniantesi sul criterio della "tariffa annuale"; e) in tal senso deponessero anche i lavori preparatori della legge. Quanto al profilo relativo alla "superficie tassabile", la CTR ribadiva la soluzione già fatta propria dal 1° giudice, secondo la quale la "cornice" non potesse entrare nel computo dell'imposta, non venendo essa utilizzata per l'affissione, ma svolgendo essa la mera funzione di sostegno. Propone ricorso per cassazione il Comune di Roma, sulla base di 2 motivi assistiti da memoria. Ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato la ETTORE SIBILIA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI S.R.L, sulla base di 2 motivi assistiti da memorie. La controricorrente ha altresì depositato documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e del ricorso incidentale. Con il I motivo del ricorso principale, nel denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 12 e 9, e di ogni altra disposizione del predetto testo normativo e del

regolamento comunale approvato con Delib. consiliare n. 284 del 1994, il Comune di Roma lamenta, fra l'altro: a) come l'interpretazione dei giudici di merito, secondo la quale, sebbene la lettera del terzo comma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, rinvii esclusivamente al disposto di cui al primo comma per la tassazione delle affissioni dirette, una valutazione sistematica della disciplina de qua porterebbe, invece, ad una soluzione diversa e del tutto opposta (e cioè a ritenere che la tassazione debba avvenire non su base annua, ma in relazione all'effettiva durata del messaggio pubblicitario, in applicazione dello stesso art. 12, comma 2) non possa essere assolutamente condivisa poichè ponentesi in contrasto sia con il tenore letterale dell'art. 12, sia con la sua ratio, sia con quanto risulta dagli atti parlamentari richiamati nella decisione; b) come l'art. 12, contenga due previsioni di presupposti impositivi del tutto distinte: la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli e simili, e la pubblicità effettuata, invece, mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi; c) come, più in particolare, la prima fattispecie sia disciplinata dal 1 e dal comma 2, (il quale ultimo prevede un periodo d'imposta inferiore all'anno ed frazionamento di essa a mesi), la seconda sia disciplinata, invece, dal comma 3, il quale - quanto alla misura ed alla modalità dell'imposta - opera un espresso rinvio al solo comma 1; d) come, ancora più in particolare, militino a favore di tale tesi anche ragioni di politica legislativa, le quali, nel mentre avrebbero suggerito di favorire il primo tipo di esposizioni quando abbiano breve durata, in considerazione della fissità del messaggio pubblicitario e del fatto che possono ricorrere ad esse anche operatori economici mossi da motivazioni contingenti, non avrebbero invece operato in analogo senso per le fattispecie previste dall'art. 12, comma 3, giacchè, in tali casi, le esposizioni avvengono ad opera di ditte specializzate pubblicitarie operanti, per conto terzi, su apposite e stabili strutture adibite allo scopo che si presume (iuris et de iure) vengano sfruttate - con messaggi pubblicitari - a rotazione, per l'intero anno solare o per la maggior parte di esso, il che sarebbe confermato dal profilo per cui, mentre la tariffa per l'esposizione di cui al comma 1, è ragguagliata ad ogni metro quadrato di mezzo pubblicitario, quella per le esposizioni dirette di cui al comma 3, sarebbe ragguagliata alla superficie complessiva dell'impianto pubblicitario (vuoto per pieno). Il motivo si rivela fondato e va quindi accolto, dovendosi ribadire l'indirizzo di questa Corte (vedi, sul punto: Cass. 1915/07, nonché Cass. 552/07) secondo il quale "In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo è costituito, in base al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 1, 3, 4 e 5, dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi e va riferito non all'attività di diffusione del messaggio ma al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso. Nel caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, deve escludersi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato decreto, che, sino all'entrata in vigore (1 gennaio 2001) della modifica apportata a tale disposizione dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, privo di efficacia retroattiva, possa essere applicata la tariffa ridotta contemplata dal medesimo art. 12, comma 2, commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario". Nessun accoglimento può trovare invece il 2° motivo, con il quale, nel denunciare invece violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 597 del 1993, artt. 7 e 12, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il Comune di Roma - in relazione al secondo capo della sentenza, concernente la mancata sottoposizione a tassazione della c.d. "cornice" degli impianti pubblicitari - lamenta come il ragionamento della C.T.R. secondo il quale la cornice svolga mera funzione di sostegno del pannello e non costituisca messaggio pubblicitario sicchè la superficie imponibile vada calcolata in 17 mq anzichè in 18 mq, sia errato per due ordini motivi: a) in quanto non avrebbe tenuto conto dell'art. 7 del regolamento comunale di attuazione il quale determina la base imponibile con riferimento alle concessioni o autorizzazioni che riguardano l'intero impianto non escludendo dal computo le strutture portanti; b) in quanto avrebbe trascurato il profilo per cui la soluzione della questione starebbe anche nella lettura dell'art. 12, il quale, al comma 3, nel disciplinare la tariffa per la commisurazione dell'imposta e riferendosi alle affissioni dirette effettuate su apposite strutture, commisura l'imposta alla "superficie complessiva degli impianti", e non già della sola superficie espositiva. Anche in questo caso appare, infatti, di dover dare continuità ad altro principio già affermato da questa corte di Cassazione e che questo Collegio condivide integralmente (Cass. 4908/05) secondo il quale "In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, stabilisce che l'imposta va

determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie". Del tutto inaccoglibile si rivela invece il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ETTORE SIBILIA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI S.r.l., con il quale, sulla base di due motivi denunciati, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 170 e 330 c.p.c., (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 18, comma 3, nonché degli artt. 83 e 163 c.p.c., nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), la controricorrente lamenta rispettivamente: a) che la C.T.R. abbia del tutto omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da essa SIBILIA sollevata, in ordine all'inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'appello proposto dal comune di Roma, e comunque in ordine alla decadenza dall'impugnazione, non essendo stato l'atto di appello notificato ad essa notificato nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in prime cure, bensì ad essa personalmente nella sua sede (dal che discenderebbe la stessa nullità della sentenza); b) che la C.T.R. abbia omesso del pari di pronunciarsi in ordine alla altra eccezione preliminare, da essa SIBILIA sollevata, in ordine alla inammissibilità e/o nullità dell'appello interposto dal Comune di Roma, non essendo stati, nello stesso, indicati il legale rappresentante del Comune di Roma ed il suo nominativo, nè - nell'intestazione - il nominativo di colui che, nel giudizio d'appello doveva rappresentare e difendere il Comune (dal che discenderebbe, anche in questo caso, la nullità della sentenza nella parte de qua). Ed infatti, premesso che la natura processuale delle eccezioni delle quali viene lamentato il mancato esame comporta che le stesse possano e debbano essere direttamente decise in questa sede, va posta in evidenza la infondatezza di entrambe esse eccezioni. Ed infatti, quanto alla prima, si rende sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte, alla luce del quale (per tutte, vedi, da ultima, Cass. 13667/07). "La notifica del gravame eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità". Quanto invece alla seconda delle due eccezioni (anch'essa formulata - peraltro - in termini quanto mai perplessi, resi evidenti dall'affastellamento di ipotesi del tutto alternative fra loro, quali la nullità e/o l'inammissibilità del gravame, e/o la nullità della sentenza), da un lato si impone, come risolutiva, la considerazione dell'evidente equivoco in cui incorre la controricorrente nel momento in cui finisce per non percepire come l'evidente ricorso del Comune di Roma allo strumento offertogli dall'art. 27 dello Statuto (e perciò alla legittimazione dei singoli Dirigenti a - negli ambiti dei settori di propria competenza - rappresentare processualmente il Comune), nonché alla coeva possibilità - offertagli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, - di avvalersi degli stessi anche per l'assistenza e la difesa tecnica in giudizio nelle fasi di "merito", svuota di ogni senso la doglianza relativa alla supposta mancata indicazione sia del legale rappresentante - in giudizio - del Comune, sia del difensore del Comune.

Quanto poi ai residui profili di doglianza, relativi alla mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante del Comune (e perciò - nella specie - del Dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità), si rende sufficiente il richiamo al principio più volte enunciato (per tutte, vedi Cass. 10820/00) secondo cui "Per le persone giuridiche è sufficiente, ai fini dell'indicazione prescritta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., n. 1, il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente secondo le norme di legge e statutarie che la regolano, in modo che non possa sorgere alcun equivoco sulla sua identità e non è necessaria l'indicazione del nominativo della persona fisica titolare dell'organo o dell'ufficio investito della titolarità dell'ente. Detto organo o ufficio è, infatti, in rapporto di immedesimazione organica con l'ente, la cui personalità giuridica permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare, il quale, pertanto, ben può essere indicato con la generica dizione "pro tempore".

Dall'accoglimento del 1[^] motivo del ricorso principale e dal rigetto del 2[^], nonchè dal rigetto del ricorso incidentale discende che la impugnata sentenza vada cassata in relazione al motivo accolto e la causa vada rimessa innanzi ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, che riesaminerà la fattispecie alla luce del principio sopra enunciato e provvedere anche in ordine alle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 1[^] motivo del ricorso principale; rigetta il 2[^]. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.